

**DELIBERAZIONE 21 OTTOBRE 2022**

**515/2022/S/RIF**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN  
MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1223<sup>a</sup> *bis* riunione del 21 ottobre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 152/06/);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto del Ministero dell'interno 30 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com o Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/rif, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/rif);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2021, 150/2021/R/rif recante "Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all'anno 2020, proposte dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Brindisi e ai Comuni della medesima provincia" e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 150/2021/R/rif);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 345/2021/E/rif (di seguito: deliberazione 345/2021/E/rif);
- la nota dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche: Ager Puglia), del 19 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17762 del 21 aprile 2022);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (di seguito: Direttore DSAI), 27 aprile 2022, DSAI/10/2022/rif (di seguito: determinazione DSAI/10/2022/rif).

**FATTO:**

1. L'Ager Puglia, in qualità di Ente territorialmente competente (di seguito anche: ETC), ha trasmesso all'Autorità, con gli invii dell'1 febbraio 2021 (successivamente integrati da ultimo in data 6 aprile 2021), le predisposizioni tariffarie per l'annualità 2020, relative ai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli, e ha, contestualmente, segnalato il mancato o incompleto invio della documentazione prescritta dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif da parte di alcuni gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento o dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
2. Con deliberazione 150/2021/R/rif l'Autorità ha approvato i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti predisposti e trasmessi dall'Ager Puglia con riferimento ai gestori indicati nell'Allegato A alla medesima deliberazione, prendendo contestualmente atto che, come segnalato dall'ETC, alcuni

- gestori non avevano adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati e documenti necessari.
3. A seguito della segnalazione dell'ETC, l'Autorità con deliberazione 345/2021/E/rif ha intimato ai gestori inadempienti – tra cui Energeticambiente S.r.l. (di seguito anche società) – di trasmettere i dati e i documenti prescritti ed elaborati, secondo le previsioni di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché alla deliberazione 57/2020/R/rif, entro novanta giorni dal ricevimento della citata delibera di intimazione.
  4. Il termine previsto dalla suddetta deliberazione 345/2021/E/rif è spirato senza che la società – come comunicato da Ager Puglia con nota del 19 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17762 del 21 aprile 2022) – abbia provveduto a trasmettere, con riferimento all'annualità 2020, i dati e i documenti richiesti.
  5. Pertanto, con determinazione DSAI/10/2022/rif, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti della società per l'accertamento di violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oggetto della citata deliberazione di intimazione 345/2021/E/rif, e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, poiché non aveva inviato i dati necessari a risolvere le *“gravi carenze nella documentazione trasmessa – con particolare riferimento all'incompletezza dei dati rilevanti ai fini della verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, nonché al rispetto del MTR per la determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario”*, carenze peraltro già riscontrate nel corso del procedimento di approvazione tariffaria per l'ambito di riferimento della società concluso con deliberazione 150/2021/R/rif.
  6. Avendo acquisito elementi sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 6.667 (seimilaseicentosessantasette), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/10/2022/rif, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
  7. Con nota del 13 giugno 2022 (acquisita con prot. Autorità 26124) la società ha comunicato che *“considerato che il credito di cui si chiede il pagamento è a titolo di sanzioni relative ad un asserito inadempimento/ mancata prestazione della società Energeticambiente ante amministrazione straordinaria, l'unico modo per farlo valere è l'insinuazione al passivo nella Procedura Energeticambiente stessa. In tale sede verrà esaminato e se la Procedura e il Giudice Delegato verificheranno la sussistenza dei presupposti il credito medesimo verrà ammesso allo stato passivo.”*
  8. Pertanto, non avendo la società pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.

9. Con nota del 3 agosto 2022 (prot. Autorità 33965), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società.
10. Nel corso del procedimento sanzionatorio la società non ha presentato memorie difensive.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### ***Contesto normativo***

11. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.
12. La legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, il comma 683, dell'articolo 1, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
13. L'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 prevede che il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma, per l'anno 2020, tale termine è stato ripetutamente rinviato prima al 31 marzo, poi al 30 aprile, poi al 30 settembre e infine al 31 ottobre 2020, con il decreto ministeriale del 30 settembre 2020; in proposito, il successivo decreto-legge 18/2020, all'articolo 107, comma 5, ha disposto inoltre che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.
14. Con la deliberazione 443/2019/R/rif e il relativo Allegato A, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
15. L'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria e in particolare che:
  - il gestore deve predisporre annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e trasmetterlo all'ETC corredato dalle informazioni e dagli atti ivi previsti

- (commi 1 e 2) affinché lo stesso ETC verifichi la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF (comma 3);
- l'ETC deve trasmettere la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (comma 4) all'Autorità affinché la stessa possa verificare la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvare la predisposizione tariffaria (comma 5).
16. L'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif precisa, in particolare, che con riferimento all'anno 2020, l'ETC trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
  17. L'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif prevede poi che l'ETC dia comunicazione all'Autorità dell'inerzia del gestore nella predisposizione e trasmissione dei documenti previsti dal citato articolo 6, richiedendone l'intervento per i seguiti di competenza.
  18. Con la successiva deliberazione 57/2020/R/rif, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati e in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari), prevedendo in particolare che anche la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif sia da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione.
  19. L'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif prevede, infine, che in caso di inerzia del gestore, l'ETC provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti; inoltre, il medesimo comma prevede che siano comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.
  20. La violazione contestata con la citata determinazione DSAI/10/2022/rif risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti è emerso il mancato rispetto da parte di Energeticambiente S.r.l. dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif oggetto della deliberazione di intimazione 345/2021/R/rif, così come specificato nella medesima determinazione DSAI/10/2022/rif.
  21. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Energeticambiente non sono stati, inoltre, smentiti dalla società che nel corso del procedimento sanzionatorio non ha prodotto alcun elemento ulteriore, né alcuna memoria difensiva.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

22. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
23. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società, circoscritta all'annualità 2020, ha violato norme della regolazione tariffaria volte a garantire la piena corrispondenza tra i costi efficienti riconoscibili e i costi effettivamente sostenuti dal gestore nonché la loro piena copertura attraverso la tariffa approvata per l'anno di riferimento.
24. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
25. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile relativo all'anno 2019 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia pari a euro 77.556.750 e che abbia conseguito perdite di esercizio conseguite negli anni 2017 (per euro 3.021.822), 2018 (per euro 2.253.259) e 2019 (per euro 5.243.091). Sotto questo profilo assume, altresì, rilievo la circostanza che la società, come dallo stesso rilevato, con la citata nota del 13 giugno 2022, sia in amministrazione straordinaria disposta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2021 e che con sentenza del 12 aprile 2021, n. 248, il Tribunale di Milano ne abbia dichiarato lo stato di insolvenza.
26. Alla luce di tutto quanto sopra, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif, oggetto della deliberazione di intimazione 345/2021/R/rif, è determinata nella misura di euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette)

#### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Energeticambiente S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif, oggetto della deliberazione di intimazione 345/2021/R/rif;
2. di irrogare, nei confronti di Energeticambiente S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette);

3. di comunicare il presente provvedimento ad Energeticambiente S.r.l. (P.I. 02487130813) e ai Commissari straordinari, Prof. Francesco Perrini, dott. Luca Minetto, dott.ssa Laura Briganti, mediante pec all'indirizzo [as3.2021milano@pecamministrazionestraordinaria.it](mailto:as3.2021milano@pecamministrazionestraordinaria.it), ad Ager Puglia all'indirizzo [protocollo@pec.ager.puglia.it](mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*